

Regione  
Basilicata



COMUNE DI  
GENZANO DI LUCANIA



Provincia  
Potenza



**PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DELLA POTENZA COMPLESSIVA DI 19.986,12 KWp E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA R.T.N. DA REALIZZARE NEL COMUNE DI GENZANO DI LUCANIA (PZ)**

*Relazione descrittiva piano particellare di esproprio*

ELABORATO

**PR09.1**

**PROPONENTE:**



**EDISON RINNOVABILI S.P.A.**

Sede legale: Milano (MI),  
Foro Buonaparte n. 31 - CAP 20121  
P.IVA 12921540154  
rinnovabili@pec.edison.it

**COORDINATORE DEL PROGETTO:**

**ecomec s.r.l.**

p.iva/c.f. 07539280722  
via f. filzi n. 25  
70024 gravina in p.(ba)  
mail: [ecomecsr@gmail.com](mailto:ecomecsr@gmail.com)

**PROGETTISTI:**



Via Caduti di Nassiriyah 55  
70124- Bari (BA)  
pec: atechsr@gmail.com

**DIRETTORE TECNICO**  
Dott. Ing. Orazio TRICARICO

Dott. Ing. Alessandro ANTEZZA

**Consulenti:**

Dott. Agr. Mario STOMACI

Dott. ssa Adele BARBIERI

Dott. Geol. Michele VALERIO



EM./REV.	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
0	AGO 2023	B.B.	A.A.	O.T.	Progetto definitivo

<b>1. PREMESSA</b> .....	<b>2</b>
<b>1. DETERMINAZIONE DEL VALORE DI MERCATO DELLE AREE AGRICOLE</b> .....	<b>4</b>
<b>2. AREE IMPIANTO, STORAGE E STAZIONE UTENTE</b> .....	<b>9</b>
<b>3. SERVITÙ DI TRANSITO LINEE ELETTRICHE INTERRATE</b> .....	<b>10</b>
<b>4. INDENNITÀ</b> .....	<b>10</b>
<b>4.1 INDENNITÀ DI ESPROPRIO</b>	<b>10</b>
<b>4.2 INDENNITÀ PER SERVITÙ ELETTRICITÀ</b>	<b>12</b>
<b>4.3 INDENNITÀ PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE</b>	<b>12</b>



## 1. PREMESSA

Con la sentenza n. 181 del 10 giugno 2011, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 40, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

Tale illegittimità si traduce fundamentalmente con la determinazione del valore di mercato del bene che sarà posto alla base della valutazione delle indennità provvisorie.

Nella sentenza, la Corte Costituzionale, evidenzia il mancato rapporto diretto tra il bene specifico da espropriare e il valore agricolo medio, inficiato perciò da astrattezza, e come tale contrario ai principi della convenzione europea dei diritti dell'uomo: "il valore tabellare così calcolato prescinde dall'area oggetto del procedimento espropriativo, ignorando ogni dato valutativo inerente ai requisiti specifici del bene. Restano così trascurate le caratteristiche di posizione del suolo, il valore intrinseco del terreno (che non si limita alle colture in esso praticate, ma consegue anche alla presenza di elementi come l'acqua, l'energia elettrica, l'esposizione), la maggiore o minore perizia nella conduzione. Il criterio dunque ha un carattere inevitabilmente astratto che elude il «ragionevole legame» con il valore di mercato, «prescritto dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo e coerente, del resto, con il "serio ristoro" richiesto dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale."

Tali principi, a detta della Consulta, sono validi tanto per i suoli edificabili che per quelli agricoli o non edificabili, pertanto, in entrambi i casi l'indennizzo può rappresentare un ristoro adeguato all'effettivo valore del bene solo se nella stima del bene sono state valutate tutte le caratteristiche che possono determinarne un apprezzamento. Il VAM, a detta della Consulta, non realizza tale condizione in quanto si basa su elementi astratti e sganciati dalle effettive qualità del fondo espropriato.

Com'è noto, tra gli elaborati di progetto di una qualsiasi opera pubblica deve esserci il piano particellare di esproprio, elaborato che deve contenere, oltre ai dati catastali dei suoli interessati, con l'indicazione delle superfici oggetto di esproprio e di occupazione temporanea, anche la previsione di stima o meglio l'indennità provvisoria offerta, per ogni ditta, così come stabilisce l'art. 31 comma 3 del DPR 207/2010: «Per ogni ditta va inoltre indicata l'indennità di espropriazione determinata in base alle leggi e normative vigenti, previo apposito sopralluogo».



La procedura prima della citata sentenza, prevedeva che in sede di determinazione dell'indennità provvisoria si dovesse applicare il valore agricolo medio e in sede di determinazione definitiva il valore agricolo effettivo dell'area espropriata. A tal riguardo l'art. 15 della legge 865/1971 affermava che se l'indennità provvisoria calcolata con le tabelle VAM non fosse stata accettata, la Commissione provinciale esproprio avrebbe dovuto effettuare la determinazione dell'indennità definitiva, non più sulla base del VAM ai sensi dell'art. 16, ma sulla base del valore agricolo con riferimento alla coltura effettivamente praticata sul fondo espropriato, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola. Ai valori agricoli medi poi si sarebbero applicate, in modo automatico, le maggiorazioni del 50% in caso di accettazione del proprietario e del 200% in caso di accoglimento del proprietario coltivatore diretto.

Nel caso la valutazione basata sul VAM, si fosse stimata inadeguata rispetto al valore agricolo del bene ablato, il proprietario poteva chiedere la stima alla Commissione sul valore agricolo effettivo del bene e la valutazione del danno subito dall'azienda agricola, perdendo però, in tal caso, le maggiorazioni di cui innanzi.

La Corte Costituzionale ha stabilito che non è più possibile esimersi dalla valutazione del valore reale del bene, esprimendosi nel seguente semplice principio: "per espropriare un bene occorre indennizzarlo per quello che effettivamente vale".

L'applicazione del valore agricolo di mercato e non più quello tabellare dettato dall'applicazione dei VAM, pubblicati annualmente dalla Commissione Provinciale Esproprio, consentirà di attribuire il giusto valore di mercato ai terreni espropriati, in relazione alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche possedute.

E' quindi di fondamentale importanza svolgere un vera perizia estimativa basata sulla comparazione di beni simili esistenti nella zona e dei quali sono ben noti i prezzi di mercato, senza trascurare l'inquadramento dell'area espropriata in un contesto urbanistico, territoriale e logistico e senza tralasciare gli eventuali danni derivati dall'esproprio non solo in termini di valorizzazione dell'area ma anche sulla ricaduta economica del reddito d'impresa in funzione del bene espropriato.

Tale obiettivo viene raggiunto effettuando una valutazione del bene utilizzando il criterio di stima di seguito illustrato.



## 1. DETERMINAZIONE DEL VALORE DI MERCATO DELLE AREE AGRICOLE

Il valore di mercato in comune commercio di un fondo agricolo è il valore che lo stesso ha in un mercato di riferimento ideale ("comune"); si tratta, pertanto, di un genere di dato costitutivamente teorico, in genere riferito concretamente ad un immobile.

Il valore di mercato è quel tipo di valore squisitamente riferito alla somma (eventualmente anche ponderata o corretta) dei valori dei componenti del bene, deprivata di qualsiasi riferimento ad eventuali fattori soggettivi che possano avere influenza nella determinazione della libera scelta del potenziale acquirente.

Il procedimento di individuazione del valore di mercato (che è sempre un processo di stima) è dunque limitato alla considerazione di elementi di valutazione oggettivi e stabili, non comprende pertanto considerazioni eventualmente afferenti a circostanze momentanee o particolari, ed è ad esempio sempre al netto del valore d'affezione.

Considerato il carattere tendenzialmente oggettivo del dato per cui si stabilisce un valore esente da condizionamenti estemporanei o ad alta soggettività, il mercato di riferimento è necessariamente quello della compravendita, attraverso interviste a mediatori e ad altri operatori del settore, accertando, comunque, ulteriori componenti presenti in qualunque mercato di scambio economico di beni. La stima del fondo viene fatta seguendo il procedimento sintetico monoparametrico (superficie). Il metodo di stima comparativo per procedere alla determinazione dei valori unitari di stima delle superfici interessate dal procedimento espropriativo basa i suoi fondamenti sulla *legge di Jevons*, secondo la quale i beni aventi caratteristiche simili tendono ad assumere un medesimo valore in condizioni di mercato ordinarie e trasparenti, differendo unicamente per un parametro tecnico che nel caso dei beni immobili, come detto, è rappresentato dalla superficie, tenendo sempre presente che per mercato, però non s'intende il luogo topografico dove avvengono le contrattazioni, bensì come l'incontro tra la domanda (richieste dei consumatori) e l'offerta (offerte di produttori).

Per domanda si intende la quantità di un dato bene che i consumatori sono disposti ad acquistare ad un dato prezzo.

Per offerta si intende la quantità di un dato bene che i produttori sono disposti ad offrire ad un dato prezzo.



Il procedimento in questione si basa su una considerazione semplicissima: *"se sul mercato un certo bene viene contrattato a determinati prezzi e di tali prezzi si conosce l'entità, è accettabile che anche il bene oggetto di valutazione, una volta immesso sul mercato, possa essere alienato allo stesso prezzo"*.

La stima, quindi, non è altro che una *previsione di formazione del prezzo*. I valori sono quindi i prezzi attesi, mentre i prezzi storici sono quelli che si sono formati per i contratti già adempiuti.

Il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria CREA offre la possibilità di consultare la propria Banca dati dei valori fondiari.

Il CREA per giungere alla stima dei valori fondiari medi e conseguentemente alle variazioni annue ha proceduto alla definizione dei valori fondiari per diverse categorie di coltura che localmente possono assumere prezzi abbastanza diversi in conseguenza delle caratteristiche dei terreni (asciutti/irrigui, grado di fertilità, suscettività a trasformazioni fondiarie).

Al fine di garantire una sufficiente differenziazione il CREA ha rilevato i prezzi medi per 11 tipi di coltura in ognuna delle 794 regioni agrarie, ridefinite in base alle 767 regioni agrarie identificate originariamente dall'ISTAT. Gli 11 tipi di coltura rappresentano l'intera Superficie Agricola Utilizzata (con l'esclusione della categoria "Altre colture permanenti", rappresentata essenzialmente dai castagneti). I prezzi medi regionali e gli indici di variazione annua, aggregabili per area geografica e tipo di coltura, sono stati ponderati sulla ripartizione colturale riferita all'epoca del Censimento dell'Agricoltura del 1990, 2000 e 2010 a livello di regione agraria. Viene effettuata una interpolazione lineare annuale dei dati di superficie per coprire gli anni intermedi tra i Censimenti. I valori post 2010 sono aggiornati in base alla ripartizione colturale rilevata a livello di regione dall'Indagine sulle strutture e produzioni 2013, in attesa che siano disponibili nuovi aggiornamenti dall'ISTAT.

Per quanto riguarda i prezzi, sono stati esclusi quelli che non davano la garanzia di un mercato sicuramente riferibile alla utilizzazione agricola dei terreni. I prezzi indicati dal CREA si intendono relativi al suolo nudo, con l'esclusione ove possibile degli investimenti fondiari (fabbricati, piantagioni, ecc.). La scelta dei prezzi per gli 11 tipi di coltura è stata effettuata rilevandoli attraverso interviste a mediatori e ad altri operatori del settore.

L'elaborazione delle informazioni sui prezzi della terra ha consentito al CREA di ottenere una Banca Dati dei Valori Fondiari (BDVF) che riporta la media dei valori fondiari per 5 tipi di coltura a livello



provinciale con suddivisione per zona altimetrica. Per meglio evidenziare la variabilità del valore della terra sono riportati anche i valori (medi) minimi e massimi rilevati in specifiche regioni agrarie. Nell'ultima colonna è stata riportata la superficie totale relativa a quella zona e a quel tipo di coltura. I 5 tipi di coltura sono ricavati dall'aggregazione dei seguenti 11 tipi di coltura rilevati durante l'indagine:

*A) SEMINATIVI*

*1 - Seminativo irriguo (escluso orticole)*

*2 - Seminativo asciutto (escluso orticole)*

*5 - Orticole, floricole e vivai*

*B) PRATI E PASCOLI*

*3 - Prato permanente*

*4 - Pascolo*

*C) FRUTTETI E AGRUMETI*

*6 - Frutteto*

*7 - Agrumeto*

*D) OLIVETI*

*8 - Oliveto*

*F) VIGNETI*

*9 - Vigneto DOC*

*10 - Vigneto uva da tavola*

*11 - Vigneto non DOC e altro*

La banca dati del CREA è disponibile dal 1992 e viene aggiornata annualmente. L'ultimo aggiornamento disponibile e al quale si farà riferimento di seguito è relativo all'anno 2018.



Fonte: CREA - Estratto banca dati dei valori fondiari medi, min – max per zona altimetrica provinciale. I valori fondiari sono da considerarsi al netto dei miglioramenti fondiari. Per meglio evidenziare la variabilità del valore della terra sono riportati anche i valori (medi) minimi e massimi rilevati in specifiche regioni agrarie.

Valori fondiari per tipologia colturale, regione, provincia e zona altimetrica nel 2021 (in migliaia di euro per ettaro):

Regione	Provincia	Zona altimetrica	Tipologia colturale	Media (000 euro)	Minimo (000 euro)	Massimo (000 euro)
BASILICATA	POTENZA	- Collina interna	<b>Seminativi e ortofloricole</b>	11,5	6,4	25,6
BASILICATA	POTENZA	- Collina interna	<b>Prati permanenti e pascoli</b>	4,0	2,9	9,7
BASILICATA	POTENZA	- Collina interna	<b>Frutteti e agrumeti</b>	16,5	14,4	19,6
BASILICATA	POTENZA	- Collina interna	<b>Oliveti</b>	9,4	8,6	10,0
BASILICATA	POTENZA	- Collina interna	<b>Vigneti</b>	19,0	9,4	27,4

Per l'adeguamento periodico del valore monetario si vaglia: Fonte ISTAT - indici del costo della vita applicati per la rivalutazione monetaria al 2022 (ultimo dato disponibile):







**FOI(nt) - Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati  
Generale al netto dei tabacchi (a partire dal Febbraio 1992)**

**Coefficienti per tradurre valori monetari dei periodi sottoindicati in valori del 2022**

1861	10.503,939	1862	10.440,279	1863	10.753,096	1864	11.056,778	1865	11.244,426
1866	11.128,204	1867	10.861,576	1868	10.440,279	1869	10.377,385	1870	10.229,489
1871	9.923,076	1872	8.780,051	1873	8.281,952	1874	8.087,540	1875	9.444,331
1876	8.925,627	1877	8.578,914	1878	8.907,166	1879	9.019,089	1880	8.700,232
1881	9.301,544	1882	9.527,909	1883	9.843,691	1884	10.038,730	1885	9.821,243
1886	9.832,454	1887	9.854,954	1888	9.732,463	1889	9.570,255	1890	9.241,663
1891	9.271,507	1892	9.352,041	1893	9.559,634	1894	9.602,263	1895	9.656,087
1896	9.699,583	1897	9.721,478	1898	9.656,087	1899	9.810,057	1900	9.765,567
1901	9.754,507	1902	9.821,243	1903	9.538,461	1904	9.423,665	1905	9.413,366
1906	9.241,663	1907	8.825,031	1908	8.916,387	1909	9.172,769	1910	8.925,627
1911	8.709,029	1912	8.630,491	1913	8.613,230	1914	8.613,230	1915	8.049,748
1916	6.432,584	1917	4.547,640	1918	3.261,352	1919	3.212,693	1920	2.444,857
1921	2.066,514	1922	2.078,984	1923	2.091,097	1924	2.019,988	1925	1.798,169
1926	1.666,969	1927	1.823,292	1928	1.967,389	1929	1.936,428	1930	1.999,821
1931	2.213,629	1932	2.273,220	1933	2.416,053	1934	2.547,539	1935	2.511,878
1936	2.335,474	1937	2.133,572	1938	1.981,419	1939	1.897,605	1940	1.626,058
1941	1.405,324	1942	1.215,871	1943	725,019	1944	163,148	1945	82,835
1946	70,188	1947	43,310	1948	40,905	1949	40,313	1950	37,126
1951	37,245	1952	32,459	1953	35,046	1954	31,006	1955	33,198
1956	28,731	1957	31,024	1958	26,899	1959	29,729	1960	26,312
1961	28,139	1962	24,324	1963	24,901	1964	21,357	1965	22,529
1966	22,087	1967	21,654	1968	21,381	1969	20,797	1970	19,791
1971	18,849	1972	17,846	1973	16,169	1974	13,537	1975	11,553
1976	9,915	1977	8,396	1978	7,466	1979	6,451	1980	5,325
1981	4,486	1982	3,856	1983	3,353	1984	3,033	1985	2,792
1986	2,632	1987	2,516	1988	2,397	1989	2,248	1990	2,119
1991	1,991	1992	1,891	1993	1,813	1994	1,744	1995	1,656
1996	1,594	1997	1,566	1998	1,539	1999	1,515	2000	1,477
2001	1,439	2002	1,404	2003	1,371	2004	1,344	2005	1,321
2006	1,296	2007	1,274	2008	1,234	2009	1,225	2010	1,206
2011	1,174	2012	1,140	2013	1,127	2014	1,125	2015	1,126
2016	1,127	2017	1,115	2018	1,103	2019	1,097	2020	1,101
2021	1,081	2022	1,000						

Il coefficiente di rivalutazione monetaria da considerare sarà pari a 1,000 per cui, considerando i valori medi si ottiene:

Regione	Provincia	Zona altimetrica	Tipologia colturale	Media (000 euro)
BASILICATA	POTENZA	- Collina interna	Seminativi e ortofloricole	11,5
BASILICATA	POTENZA	- Collina interna	Prati permanenti e pascoli	4,0
BASILICATA	POTENZA	- Collina interna	Frutteti e agrumeti	16,5



BASILICATA	POTENZA	- Collina interna	<b>Oliveti</b>	9,4
BASILICATA	POTENZA	- Collina interna	<b>Vigneti</b>	19,0

Pertanto alla luce di quanto sopra esposto ai fini della determinazione della stima del valore di mercato dei terreni interessati dal piano di esproprio relativo alla realizzazione del parco eolico da realizzare nel Territorio comunale di Genzano di Lucania (PZ) proposto dalla società **Edison Rinnovabili SpA**, si considereranno i seguenti valori:

Tipologia colturale	Media (000 euro) ad ettaro
Seminativi e ortofloricole	11,5
Prati permanenti e pascoli	4,0
Frutteti e agrumeti	16,5
Oliveti	9,4
Vigneti	19,0

## 2. AREE IMPIANTO, CABINE DI TRASFORMAZIONE E CABINA UTENTE DI SMISTAMENTO

Le aree interessate dall'installazione dei pannelli, delle cabine di trasformazione, nonché della cabina utente di smistamento sono nella disponibilità del proponente pertanto non saranno oggetto di esproprio.



### **3. SERVITÙ DI TRANSITO LINEE ELETTRICHE INTERRATE**

L'energia elettrica prodotta dai pannelli sarà veicolata verso il punto di connessione indicato dal Preventivo cod. Pratica 202102522 che prevede che l'impianto di produzione di energia venga collegato in antenna a 36 kV su un futuro ampliamento della Stazione Elettrica (SE) della RTN a 380/150 kV di Genzano di Lucania.

Per la scelta del tracciato del cavidotto esterno di connessione è stato preferito il passaggio in prossimità della viabilità esistente o di quella in progetto, per salvaguardare nel limite del possibile le colture ed infrastrutture esistenti. Laddove non è stato possibile un simile approccio, si è scelto il passaggio lungo le linee di confine tra fondi adiacenti o tracciati viari già battuti ed utilizzati dai proprietari dei terreni.

Le linee di collegamento saranno realizzate mediante conduttori in cavo tripolare o unipolare. I cavi interrati saranno posati, in conformità alla norma CEI 11-17, alla profondità fissata in 1,50 m. Lo scavo avrà una larghezza pari a 0,70 m.

Nei casi in cui la posa del cavo avvenga in terreno agricolo, lo strato superiore del rinterro dello scavo sarà costituito da terreno vegetale, per cui l'area interessata dalla trincea potrà essere rivegetata già a conclusione delle operazioni di posa dei cavi.

## **4. INDENNITÀ**

### **4.1 INDENNITÀ DI ESPROPRIO**

Il T.U. sulle espropriazioni approvato con D.P.R. n° 327/2001 stabilisce che l'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica sia anche competente a porre in essere tutti gli atti relativi alle procedure espropriative connesse, compresa la determinazione dell'indennizzo.

L'entità delle compensazioni monetarie da corrispondere alle singole Ditte si uniforma alla sentenza della Corte Costituzionale n. 181 anno 2011 che, pur non imponendo di commisurare integralmente l'indennità di espropriazione dei suoli agricoli e non edificabili al valore di mercato del bene abitato,



prevede che sia conservato un «ragionevole legame» con il valore venale, a garanzia di un «serio ristoro».

L'indennità relativa agli immobili da acquisire sarà determinata sulla base dei criteri di cui alle norme sopra citate e sarà costituita dalle seguenti voci:

- 1) indennità base, determinata in relazione al valore agricolo (VA) relativo alla coltura effettivamente praticata ed alla superficie occupata (art. 40, comma 1 del D.P.R. 327/2001);
- 2) al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale spetta un'indennità aggiuntiva, determinata in misura pari al valore agricolo medio (VAM) corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata. (art. 40, comma 4 del D.P.R. 327/2001);
- 3) indennità al fittavolo, al mezzadro o al partecipante (che abbiano le caratteristiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale), costretto (sia nel caso di esproprio che di cessione bonaria) ad abbandonare in tutto o in parte l'area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità, indennità pari all'indennizzo di cui al punto 2 (art. 42, comma 2 del D.P.R. 327/2001).

Soggetto	Indennità di esproprio
Proprietario	<b>VA</b> (art. 40, c. 1)
Coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale	<b>VA + VAM</b> (art. 40, c. 1 e c. 4)
Affittuario coltivatore diretto o imprenditore professionale	<b>VAM</b> (art. 42 e art. 40, c. 4)

Nel caso si accerti che il proprietario sia coltivatore diretto o sia verificata e documentata la presenza di fittavoli/mezzadri, in sede di accettazione dell'indennità di esproprio saranno applicate le maggiorazioni sopra riportate.

Il piano particellare che segue applica alle ditte coinvolte l'**indennità di base VA**.



Tipologia colturale	Media (000 euro) ad ettaro
Seminativi e ortofloricole	11,5
Prati permanenti e pascoli	4,0
Frutteti e agrumeti	16,5
Oliveti	9,4
Vigneti	19,0

#### 4.2 INDENNITÀ PER SERVITÙ ELETTRODOTTO

Per quanto concerne la servitù per l'elettrodotta sia interrato che aereo, come previsto dall'art. 44 del DPR 327/2001, è dovuta una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà.

Nel caso specifico, il transito della linea interrata, per il tracciato scelto e per le modalità di posa assunte, non determina di fatto alcun pregiudizio al proseguo dell'attività agricola, in quanto è sempre localizzato a bordo di strade esistenti e mai in campo aperto.

Perciò si prevede per le "Servitù" un'indennità commisurata pari ad **1/4 del valore determinato per le aree in esproprio**, oltre agli eventuali soprassuoli, per mancata produzione e/o danneggiamento delle colture agricole al momento dell'intervento.

#### 4.3 INDENNITÀ PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Nel caso di occupazione temporanea di un'area, in base all'art. 50 del DPR 327/2001, è dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari ad **un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio** dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, un'indennità pari ad un dodicesimo



Consulenza: **Atech Srl**

Proponente: **Edison Rinnovabili SpA**

Progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza complessiva di 19.986,12 kWp e relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi nel Comune di Genzano di Lucania (PZ)

di quella annua, oltre agli eventuali soprassuoli, per mancata produzione e/o danneggiamento delle colture agricole.

Il presente piano di esproprio ipotizza una durata dei lavori pari a 12 mesi, per cui si considera un'indennità pari a **1/12 del VA.**

## **ALLEGATI**

- ALLEGATO 1- ELENCO DITTE E CALCOLO INDENNITA' PROPOSTA



DATI CATASTALI							DATI DI ESPROPRIO							
COMUNE	FOGLIO	p.la	sub	Catasto terreni			Superficie esproprio/Diritto di superficie S (mq)	Occupazione temporanea S (mq)	Servitù elettrodotta (mq)	Valore Agricolo Mercato VAM (euro/mq)	Indennità di Esproprio VAMxS (euro)	Indennità di occupazione temporanea VAMxSx1/12 (euro)	Indennità di Servitù VAMxSx1/4 (euro)	Indennità totale
				qualità	clas.	superficie								
						ha are ca								

**IMPIANTO**

1	GENZANO DI LUCANIA	4	3		SEMINATIVO	2	6 03 60	60 360			(1)				€ 0,00
2	GENZANO DI LUCANIA	4	10		SEMINATIVO	2	31 21 44	312 144			(1)				€ 0,00
3	GENZANO DI LUCANIA	4	12		SEMINATIVO	2	46 00	4 600			(1)				€ 0,00
4	GENZANO DI LUCANIA	4	40		SEMINATIVO	3	1 37 23	13 723			(1)				€ 0,00
5	GENZANO DI LUCANIA	4	44		SEMINATIVO	2	0 64 13	6 413			(1)				€ 0,00

**CAVIDOTTO**

6	GENZANO DI LUCANIA	3	41		SEMINATIVO	2	7 44 49		146	292	1,15		€ 13,99	€ 83,95	€ 97,94
7	GENZANO DI LUCANIA	3	40		AA SEMINATIVO AB PASCOLO	0301	29 70 00 2 86 94		112	224	1,15		€ 10,73	€ 64,40	€ 75,13
8	GENZANO DI LUCANIA	3	30		SEMINATIVO	2	41 31 54		760	1520	1,15		€ 72,83	€ 437,00	€ 509,83

9	GENZANO DI LUCANIA	2	94		SEMINATIVO	2	0 59 80		174	348	1,15		€ 16,68	€ 100,05	€ 116,73
10	GENZANO DI LUCANIA	2	68		SEMINATIVO	3	1 45 30		126	252	1,15		€ 12,08	€ 72,45	€ 84,53
11	GENZANO DI LUCANIA	2	67		SEMINATIVO	2	5 91 93		410	820	1,15		€ 39,29	€ 235,75	€ 275,04
12	GENZANO DI LUCANIA	2	47		INCOLT PROD	U	1 14 22		2852	5704	(2)				€ 0,00
13	GENZANO DI LUCANIA	2	122		SEMINATIVO	4	9 20 89		126	252	1,15		€ 12,08	€ 72,45	€ 84,53
14	GENZANO DI LUCANIA	2	144		SEMINATIVO	3	2 84 23		170	340	1,15		€ 16,29	€ 97,75	€ 114,04
15	GENZANO DI LUCANIA	2	79		SEMINATIVO	2	6 48 13		26	52	1,15		€ 2,49	€ 14,95	€ 17,44
16	GENZANO DI LUCANIA	2	19		SEMINATIVO	2	5 35 06		17	33	1,15		€ 1,58	€ 9,49	€ 11,07
17	GENZANO DI LUCANIA	1	55		SEMINATIVO	2	2 53 67		286	572	1,15		€ 27,41	€ 164,45	€ 191,86
18	GENZANO DI LUCANIA	1	255		SEMINATIVO	1	0 7 56		12	23	1,15		€ 1,10	€ 6,61	€ 7,71
19	GENZANO DI LUCANIA	1	257		SEMINATIVO	1	8 01		7	13	1,15		€ 0,62	€ 3,74	€ 4,36
20	GENZANO DI LUCANIA	1	254		SEMINATIVO	1	4 20		11	21	1,15		€ 1,01	€ 6,04	€ 7,04
21	GENZANO DI LUCANIA	1	60		AA SEMIN IRRIG AB SEMINATIVO	01	7 23 62 47 92		720	1440	1,15		€ 69,00	€ 414,00	€ 483,00
22	GENZANO DI LUCANIA	1	53		SEMIN IRRIG	U	1 49 02		200	400	1,15		€ 19,17	€ 115,00	€ 134,17



23	GENZANO DI LUCANIA	1	87		SEMIN IRRIG	U	3 76 27		460	920	1,15		€ 44,08	€ 264,50	€ 308,58
24	GENZANO DI LUCANIA	1	167		SEMINATIVO	2	89 30		110	220	1,15		€ 10,54	€ 63,25	€ 73,79
25	GENZANO DI LUCANIA	18	151		SEMINATIVO	1	5 48		18	36	1,15		€ 1,73	€ 10,35	€ 12,08
26	GENZANO DI LUCANIA	18	43		SEMINATIVO	2	2 25 40		260	520	1,15		€ 24,92	€ 149,50	€ 174,42
27	GENZANO DI LUCANIA	18	273		SEMINATIVO	2	7 64 65		700	1400	1,15		€ 67,08	€ 402,50	€ 469,58
28	GENZANO DI LUCANIA	18	274		ENTE URBANO		1 45 14		300	600	1,15		€ 28,75	€ 172,50	€ 201,25
29	GENZANO DI LUCANIA	18	275		ENTE URBANO		78 0 0		18	36	1,15		€ 1,73	€ 10,35	€ 12,08
30	GENZANO DI LUCANIA	18	276		SEMINATIVO	2	17 02 33		316	632	1,15		€ 30,28	€ 181,70	€ 211,98
31	GENZANO DI LUCANIA	18	229		AA SEMINATIVO AB PASCOLO		57 6 63 1 01		1488	2976	1,15		€ 142,60	€ 855,60	€ 998,20
32	GENZANO DI LUCANIA	18	59		INCOLT PROD	u	7 90		292	584	(2)				€ 0,00
33	GENZANO DI LUCANIA	18	169		SEMINATIVO	2	18 00		12	24	(2)				€ 0,00
34	GENZANO DI LUCANIA	18	256		SEMINATIVO	2	2 34		6	12	1,15		€ 0,58	€ 3,45	€ 4,03
35	GENZANO DI LUCANIA	18	203		SEMINATIVO	1	4 31		14	28	1,15		€ 1,34	€ 8,05	€ 9,39
36	GENZANO DI LUCANIA	18	202		SEMINATIVO	1	4 52		12	24	(2)				€ 0,00

**OPERE DI CONNESSIONE**

37	GENZANO DI LUCANIA	18	155		SEMINATIVO	1	4 91 17	8 765	26	52	1,15	€ 10079,75	€ 2,49	€ 14,95	€ 10 097,19
38	GENZANO DI LUCANIA	18	154		SEMINATIVO	1	3 91 37	5 623	60	120	1,15	€ 6466,45	€ 5,75	€ 34,50	€ 6 506,70
39	GENZANO DI LUCANIA	18	84		SEMINATIVO	1	5 55 03	3 900			1,15	€ 4485,00			€ 4 485,00

---

TOT	25 778,69
-----	-----------

(1): Terreni interessati da contratto preliminare di diritto di superficie/contratto compravendita

(2): Terreni di proprietà di Enti non soggetti ad esproprio ma a convenzione/concessione